

## LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: COME E QUANDO INVIARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione dell'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

### La norma prevede:

*"Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."*

La principale novità, rispetto al passato, risiede dunque nella **comunicazione preventiva obbligatoria**. Dal 21 dicembre 2021 vige una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.), dovrà essere fornita all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente..

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

### Quali rapporti vanno comunicati

L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

### Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale, per la provincia di Verbania l'indirizzo mail è il seguente:  
[Novara-Verbania.occasionalisti@ispettorato.gov.it](mailto:Novara-Verbania.occasionalisti@ispettorato.gov.it)

## Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell'attività;
- l'ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell'incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato nell'ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all'email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull'attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

## Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuare una nuova.